*Senato della Repubblica XVI Legislatura*



**7ª Commissione**

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

**SCHEDONE**

***Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico delle università***

***(n. 395)***

|  |
| --- |
| ***Sede consultiva atti del Governo*** |
| ***Deferimento*** | 6 settembre 2011 | ***Relatore*** | sen. Possa |
| ***Termine ordinario*** | 5 novembre 2011 | ***Termine prorogato*** |  |
| ***Esito*** |  | ***Osservazioni*** | ***1a*** |
|  |
| ***G.U.*** |

|  |
| --- |
| ***Senatori intervenuti nel dibattito*** |
|  | *
 |  |

***Interventi in Commissione***

[14 SETTEMBRE 2011 (Relazione) 2](#_Toc303843792)

# 14 SETTEMBRE 2011 (Relazione)

**323ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università** **(n. 395)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), 4, lettera a), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esame e rinvio)

 Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale osserva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo in titolo dà attuazione alla delega recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010. Tuttavia, dei principi e criteri direttivi recati dal successivo comma 4, esso recepisce solo quelli contenuti nella lettera *a*), mentre non v'è traccia di quelli dettati nelle successive lettere da *b*) a *f*). In particolare, non è menzionata l'adozione di un piano economico finanziario triennale volto a garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo, né la predisposizione di un piano triennale di riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, nonché il numero dei professori ricercatori. Analogamente, manca ancora la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e per il personale sulle entrate complessive dell'ateneo, che dovrà a regime sostituire l'attuale parametro del 90 per cento delle spese del personale sui trasferimenti a valore sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), ai fini della individuazione delle università virtuose. Infine, non è ancora definito il costo *standard* unitario per la formazione di studenti in corso.

A tali profili sarà evidentemente dedicato - rileva il Presidente relatore - un distinto decreto legislativo.

Egli illustra quindi nel dettaglio l'articolato del provvedimento in titolo. L'articolo 1 detta i contenuti del sistema di contabilità economico-patrimoniale prevedendo il bilancio unico di ateneo di previsione, annuale e autorizzatorio, il bilancio unico di ateneo di esercizio e il bilancio consolidato. Quanto al primo, il Presidente relatore ne sottolinea il carattere annuale ed autorizzatorio, precisando che esso dovrà essere unico per tutto l'ateneo. Quanto al secondo, chiarisce che esso sarà composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e sarà corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consolidato con le proprie aziende sarà invece composto solo da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

 L'articolo 2 dispone che, per l'elaborazione di questi tre bilanci, le università si attengano a principi contabili e schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati con decreto ministeriale. Al riguardo, il Presidente relatore pone in luce che si tratta del primo atto di normazione secondaria previsto dall'atto in titolo, su un totale di cinque.

 Quanto all'articolo 3, esso stabilisce l'obbligo per le università di adottare la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili.

 L'articolo 4 dispone che il bilancio unico di previsione, annuale e autorizzatorio, e il bilancio unico di esercizio rechino in allegato la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, dando altresì una puntuale definizione di tali due concetti. L'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili, saranno stabiliti con il secondo decreto ministeriale previsto dalla schema di decreto legislativo.

 L'articolo 5 definisce nel dettaglio il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e il bilancio unico di ateneo di esercizio. Il primo deve essere predisposto entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed essere strutturato, in coerenza con l'articolazione organizzativa delle università, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un *budget* economico e degli investimenti autorizzatorio. Il bilancio unico di ateneo di esercizio deve invece essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno. L'approvazione di tali atti compete, per le università statali, al consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza.

 L'articolo 6 specifica i contorni del bilancio consolidato, chiarendo che l'area di consolidamento è costituita dalle fonazioni universitarie, dalle società di capitali controllate, dagli altri enti nei quali l'università esercita la maggioranza di voti nell'assemblea dei soci e dagli altri enti in cui le università nominano la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. Tale articolo rinvia al terzo decreto ministeriale dello schema di decreto legislativo, per la definizione e l'aggiornamento dei principi contabili di consolidamento.

 L'articolo 7 fissa al 1° gennaio 2014 il termine ultimo entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale, il bilancio unico e le procedure di contabilità analitica. Sono peraltro previste quote premiali per le università che si adeguino in anticipo.

 L'articolo 8 detta obblighi di trasparenza.

 L'articolo 9 istituisce, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, con compiti di aggiornamento e monitoraggio. Il comma 3 di tale articolo reca norme sulla composizione dell'organo, senza tuttavia definirne con precisione il numero dei componenti.

 L'articolo 10 reca norme transitorie, mentre l'articolo 11 dispone le abrogazioni.

 In conclusione, il Presidente relatore ritiene che il provvedimento arricchisca le università di modalità gestionali moderne che ne faciliteranno senz'altro l'attività. Ribadisce tuttavia che si tratta di un'attuazione solo parziale della delega recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b),* della legge n. 240 del 2010.

 Il seguito dell'esame è rinviato.